



**Politecnico
di Torino**

POLITECNICO DI TORINO

C.so Duca degli Abruzzi n° 24 - 10129 TORINO (Italia)

Tel.: +39/(0)11/090-6374 – Fax : +39/(0)11/090-5755 –

PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it

ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS. 36/2023, AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI SUPPORTO IMAC, STAGING E ASSET MANAGEMENT IT - CIG: _____

TRA

L'Amministrazione Centrale del Politecnico di Torino (di seguito nominata per brevità anche "Amministrazione"), con sede in Corso Duca degli Abruzzi n. 24, Partita IVA 00518460019, rappresentata dal Dott. Vincenzo Tedesco, nato a Siderno il 16.08.1967, in qualità di Direttore Generale, autorizzato alla firma ai sensi dell'art. 61 comma 2 del Regolamento di Finanza e Contabilità del Politecnico di Torino, cui si rinvia, domiciliato ai fini del presente Atto presso la sede del Politecnico di Torino, c.so Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino

E

Il Sig. _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____ e Legale Rappresentante della Società _____ (di seguito denominato anche "Affidatario"), con sede legale in _____, Partita Iva _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _____ (e congiuntamente denominati anche per brevità le "Parti")

PREMESSO CHE

- Il Politecnico di Torino, in attuazione del DDG n. 2339/2024 del 02.08.2024, ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71, D.lgs. 36/2023, per l'individuazione di un operatore economico con cui concludere un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, co. 3, del D.lgs. 36/2023, avente ad oggetto i servizi di supporto IMAC, Staging e Asset Management IT;
- alla procedura aperta, svolta interamente tramite Piattaforma Telematica di Negoziazione, si è dato avvio mediante pubblicazione del bando avvenuta nei modi e nelle forme previste dagli artt. 84 e 85 D.lgs. 36/2023;
- gli atti di gara (Bando, Capitolato Tecnico e relativi allegati, Disciplinare di gara e relativi allegati) hanno definito in dettaglio i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura, nonché il criterio di valutazione delle offerte;
- la spesa complessiva dell'appalto trova copertura nel bilancio del Politecnico a valere sulle seguenti unità analitiche del budget della Direzione ISAD: UA.00.01.35.03.002 e UA.00.01.35.05.002;
- il valore complessivo dell'affidamento è pari ad € 893.660,00 (al netto dell'IVA), comprensivo dell'opzione di rinnovo e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- a seguito della procedura aperta, aggiudicata in base al criterio dell'offerta



economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 108 del Codice, è risultata miglior offerente la Società _____ che ha conseguito il punteggio complessivo di _____/100 e offerto il ribasso unico percentuale del _____ da applicare alle tariffe orarie, soggette a ribasso, di cui all'art. 32.2 del Capitolato;

- con Decreto del Direttore Generale n. _____ del _____ è stata dichiarata l'aggiudicazione della procedura in favore della Società/Raggruppamento _____, nei cui confronti sono state svolte - con esito positivo - le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale richiesti ai fini della partecipazione alla procedura;
- la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 90, co. 1 lett c) del Codice;
- è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 18, co. 3, del Codice;

oppure

il termine dilatorio previsto dall'art. 18, co. 3, del Codice non trova applicazione in quanto

a) alla procedura è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;

b) trattasi di appalto basato su accordo quadro;

c) trattasi di appalto specifico basato su un sistema dinamico di acquisizione;

- l'Affidatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- decorso infruttuosamente il termine di 30 giorni previsto per il rilascio dell'informativa antimafia, si procede, ai sensi dell'art. 92, co. 3 del D.lgs. 159/2011, in pendenza delle verifiche di cui all'art. 91 del medesimo decreto, le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al recesso dal contratto medesimo per giusta causa;

oppure

considerato il grave danno all'interesse pubblico che deriverebbe dalla mancata esecuzione immediata della prestazione, e stante l'urgenza di dar corso all'affidamento, si procede alla stipula del presente contratto, ai sensi dell'art. 92, co. 3 del D.lgs. 159/2011, in pendenza delle verifiche di cui all'art. 91 del medesimo decreto, le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al recesso dal contratto medesimo per giusta causa;

- l'Accordo Quadro ha la durata di 2 anni, decorrenti dalla data di effettivo inizio delle attività, ed è rinnovabile per ulteriori due anni;
- l'Affidatario ha dichiarato che quanto risulta dal presente Atto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e suoi allegati e dal Capitolato Tecnico e suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e, in ogni caso, ha potuto



acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

Tutto ciò premesso e ratificato con l'intesa che la narrativa che precede debba formare parte integrante e sostanziale del presente Atto, tra le parti, nelle rispettive qualità, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 Definizioni

Nell'ambito del presente contratto si intende per:

- “Stazione appaltante” (di seguito denominata anche “Amministrazione Contraente” o “Committente” o “Amministrazione”): il Politecnico di Torino che ha indetto la procedura di gara per l'individuazione dell'Operatore Economico cui affidare l'Accordo Quadro;
- “Contraente”, “Affidatario”, “Impresa” o “Esecutore”: l'Operatore Economico cui è affidato l'Accordo Quadro;
- “Accordo Quadro” (di seguito denominato anche “contratto normativo” o genericamente “Contratto”): l'accordo concluso tra la Stazione appaltante e l'operatore economico aggiudicatario, al fine di stabilire le clausole generali dei singoli contratti attuativi che l'Ateneo si riserva di affidare alla Società Aggiudicataria durante il periodo di validità dell'Accordo stesso;
- “Contratto attuativo”: il contratto stipulato tra l'Amministrazione e l'Affidatario contenente l'indicazione, in termini quantitativi e qualitativi, delle prestazioni che l'Amministrazione - previa discrezionale ed insindacabile valutazione del proprio fabbisogno - affida alla Società, in attuazione e nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo Quadro e negli atti da esso richiamati;
- “Atti di Gara”: l'accezione con la quale si intendono congiuntamente il Bando di gara (“Bando”), il Disciplinare di gara (“Disciplinare”) e relativi allegati e il Capitolato Tecnico (“Capitolato”), con tutti gli allegati e gli altri atti che ne costituiscono parte integrante, ivi compreso lo schema di contratto, unitamente a ogni altro atto adottato dal Politecnico nel corso della Procedura;
- “Capitolato Tecnico” e “Specifiche Tecniche”: i documenti costituenti parte integrante e sostanziale del Bando e del Disciplinare, nel quale vengono precisate nel dettaglio, le modalità, i tempi ed i livelli di servizio che l'Operatore Economico affidatario dovrà garantire;
- “Offerta”: l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, che l'Operatore Economico affidatario ha presentato ai fini della partecipazione alla procedura indetta dal Politecnico di Torino;
- “Codice dei Contratti Pubblici”, o semplicemente “Codice”: significa il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- “Responsabile Unico del Progetto (RUP)”: il soggetto nominato dalla Stazione Appaltante nell'interesse proprio per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice dei contratti pubblici;



- “Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)”: il soggetto che ha il compito di controllare la perfetta osservanza da parte dell'Affidatario di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti contrattuali.
- “Coordinatore”: il soggetto che rappresenta ad ogni effetto l'Affidatario in tutte le attività inerenti all'esecuzione contrattuale.

Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

Articolo 2

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
2. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente Contratto normativo: le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara, l'offerta tecnica presentata dall'Affidatario e l'Offerta Economica dell'Affidatario, materialmente allegata al presente Atto (**All. A**).

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'assunzione dell'affidamento di cui al presente Accordo Quadro da parte dell'Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici. In particolare, il presente Accordo Quadro è regolato:
 - dal contenuto dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati;
 - dalla Legge n. 190/2012, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
 - dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, rubricato *“Codice dei contratti pubblici”*;
 - dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
 - dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. L'Affidatario, all'atto della firma dell'Accordo Quadro, accetta specificatamente per iscritto, tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge nonché quelle contenute nel Capitolato. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio dell'Affidatario circa la convenienza ad assumere l'appalto, anche in relazione alle prestazioni da rendere ed ai prezzi offerti.
3. L'assunzione dell'affidamento implica il pieno rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza.



4. L'Affidatario è tenuto ad osservare le istruzioni e gli ordini impartiti dal Politecnico e in particolare:

– leggi, regolamenti, disposizioni vigenti e di successiva emanazione, emanate durante l'esecuzione delle prestazioni, a titolo esemplificativo, relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, all'assunzione della manodopera locale, l'invalidità e la vecchiaia.

– leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza del luogo di lavoro e nei cantieri.

Articolo 4

Oggetto

1. Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti attuativi che l'Amministrazione stipulerà con l'Affidatario.

2. Con il presente Contratto normativo l'Affidatario si obbliga nei confronti del Politecnico a erogare i servizi oggetto del presente Atto nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico (e relativi allegati) e alle condizioni definite nell'Offerta tecnica ed economica.

Articolo 5

Servizi oggetto del presente contratto

1. L'appalto ha per oggetto l'Affidamento dei servizi di supporto IMAC, staging e asset management IT, meglio descritti all'art. 2 del Capitolato, cui si rinvia.

Articolo 6

Durata e valore stimato dell'accordo

1. Il presente Accordo ha una durata di 2 anni (due) decorrenti dalla data della sua sottoscrizione ovvero, nel caso di esecuzione anticipata, dalla data di presa in carica del servizio, risultante dal relativo verbale di avvio dell'esecuzione.

2. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

3. Il Politecnico si riserva la facoltà di rinnovare l'Accordo Quadro per ulteriori 2 anni (due).

4. L'importo massimo spendibile stimato per il periodo di durata contrattuale (biennale), è pari a € 446.830,00 (al netto dell'IVA e dell'opzione del rinnovo) ed è rappresentativo della sommatoria degli importi ipotizzati degli appalti specifici che presumibilmente verranno affidati mediante contratti attuativi in virtù del presente accordo quadro. La stima del massimo spendibile è stata effettuata in ragione della previsione del fabbisogno massimo presunto dei servizi ed è stata determinata al meglio delle possibilità e conoscenze attuali sulle necessità dei servizi, nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro (due anni); pertanto, detta stima non è in alcun modo impegnativa e vincolante per il Politecnico che non è quindi obbligato a richiedere l'esecuzione integrale delle



prestazioni correlate all'importo massimo spendibile, rispetto al quale non sussiste garanzia alcuna di completa fruizione.

5. Fermo restando l'importo massimo presunto, il Politecnico si impegna a garantire all'Affidatario le prestazioni minime per l'importo di € 227.000,00.

6. In relazione agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso si evidenzia che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che gli oneri derivanti da tali rischi sono stati quantificati in € 1.532,00.

Articolo 7

Modalità di conclusione dei singoli contratti attuativi

1. I singoli contratti attuativi saranno stipulati dall'Amministrazione a mezzo di scrittura privata o scambio di lettera e avranno per oggetto le modalità specifiche di esecuzione dei servizi richiesti dall'Amministrazione, previa ed insindacabile valutazione del proprio fabbisogno, nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato e nei relativi allegati e nell'offerta presentata dall'Affidatario.

2. La fornitura del servizio oggetto dei Contratti attuativi non è affidata all'Affidatario in via esclusiva; l'Amministrazione potrà quindi affidare a soggetti terzi diversi dall'Affidatario, in tutto o in parte, prestazioni rientranti nell'oggetto della fornitura, fermo restando il rispetto dei limiti di importo minimo previsto dal Capitolato e dalla disciplina di gara.

3. La durata dei singoli contratti attuativi decorre dalla data della loro sottoscrizione ovvero, nel caso di esecuzione anticipata, dalla data di presa in carica del servizio, risultante dal relativo verbale di avvio dell'esecuzione.

4. Nel caso in cui l'Affidatario versi, per fatto e/o responsabilità propri e/o di suo personale impiegato nell'appalto, nell'impossibilità di completare l'esecuzione delle giornate minime contrattualmente previste, il Politecnico di Torino riconoscerà unicamente le giornate effettivamente prestate.

Articolo 8

Condizioni e modalità di esecuzione dei servizi

1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato tecnico e nell'offerta presentata in sede di gara. Il Contraente si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Politecnico e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

2. L'Affidatario è tenuto a osservare e far osservare ai propri dipendenti le Clausole Contrattuali, nonché le norme di legge e di regolamento, anche sopravvenute nel corso dell'esecuzione contrattuale, ivi comprese le norme regolamentari interne al Politecnico e all'azienda del Contraente medesimo.

3. Il Contraente si impegna, altresì, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta



previsti dal Codice di comportamento del Committente disponibile al seguente link:
<https://www.polito.it/ateneo/chi-siamo/statuto-e-regolamenti>

4. Entro la data prevista per l'avvio di ciascun Contratto attuativo, il Contraente dovrà disporre delle risorse necessarie per garantire l'attivazione dei servizi e l'immediata operatività delle figure professionali proposte in sede di offerta, o loro sostituti con le modalità previste dal capitolato. In caso di ritardo nell'avvio dell'esecuzione, il Politecnico applicherà le penali previste al successivo art. 17, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

5. Nel caso in cui il Contraente debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere, ai sensi dell'art. 31 del Capitolato, espressa autorizzazione al Direttore dell'esecuzione del contratto.

6. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, il Politecnico si riserva la facoltà di approvare, tramite il Direttore dell'esecuzione, la nuova figura professionale proposta entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata dal curriculum della nuova risorsa. Il Contraente, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.

7. Nel caso in cui il Contraente proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione, il Politecnico si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Contraente e da questo comunicate al Direttore dell'esecuzione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare una penale di € 150,00, per ciascun giorno lavorativo di ritardo e per ciascuna risorsa.

8. In caso di inadempimento da parte del Contraente degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Politecnico, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 9

Sedi

1. I servizi oggetto del presente capitolato saranno erogati nelle sedi metropolitane del Politecnico di Torino, dettagliate nell'allegato al Capitolato (All. 1), cui si rinvia.
2. Eventuali deroghe potranno essere concordate in fase di esecuzione.

Articolo 10

Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

1. Nei prezzi espressi dall'Affidatario e nei corrispettivi corrisposti allo stesso dal Committente, s'intendono interamente compensate le spese generali e gli utili dell'Affidatario, le assicurazioni e tutti gli oneri accessori che lo stesso dovrà sostenere anche se non esplicitamente indicati nel Capitolato, ivi comprese eventuali spese di trasferta sul territorio nazionale, necessari per assicurare la perfetta esecuzione del servizio.

2. I prezzi offerti s'intendono fissati dall'Affidatario in base a calcoli di propria assoluta convenienza per cui il medesimo ne assume tutti i rischi. Pertanto, nessun compenso potrà essere richiesto dall'Affidatario per prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente



indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dei servizi appaltati, anche se non esplicitamente specificati nel Capitolato.

3. L'Affidatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo e/o dei singoli Contratti attuativi.

4. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche descritte nella documentazione di gara oltre che nell'Offerta Tecnica dell'Affidatario. In ogni caso, l'Affidatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dei Contratti, resteranno ad esclusivo carico dell'Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, per la cui determinazione si applicheranno i prezzi posti a base di gara per i singoli servizi richiesti, al netto del ribasso unico percentuale offerto.

6. L'Affidatario non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti del Politecnico o, comunque, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Affidatario ogni relativa alea.

7. L'Affidatario si impegna espressamente a garantire e tenere indenne il Politecnico da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

8. L'Affidatario prende atto ed accetta che i servizi oggetto dell'Accordo dovranno essere prestati con continuità, anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici del Politecnico.

Articolo 11

Ruolo e oneri a carico del Politecnico di Torino

1. Sarà onere del Politecnico di Torino mettere a disposizione, presso i propri locali, postazioni di lavoro (arredi, PC, monitor, stampanti, telefono fisso, connessione dati) per le figure professionali impiegate per l'esecuzione dei singoli contratti attuativi.

2. Il Politecnico di Torino esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dei servizi per assicurare l'unitarietà e la qualità degli stessi di cui al capitolato, cui si rinvia. Il Politecnico di Torino svolgerà le funzioni di propria competenza in sinergia e collaborazione con il Coordinatore del servizio e le risorse dell'Affidatario assegnate ai servizi ai fini di sviluppare un proficuo rapporto tra le parti.

3. Sono a carico del Politecnico:

- a) la messa a disposizione dei locali a titolo gratuito e degli arredi e attrezzature in essi collocati, nonché tutti gli strumenti di lavoro atti alla movimentazione degli asset;



- b) il servizio di pulizia e gli interventi di manutenzione degli spazi destinati ai servizi , così come utenze (energia elettrica, condizionamento, raffreddamento).

Articolo 12

Ruolo e oneri a carico dell'Affidatario

1. L'Affidatario è responsabile della custodia e del corretto utilizzo degli spazi ove si svolgeranno i servizi e di tutto quanto in esso contenuto, sia di sua proprietà che di proprietà del Politecnico di Torino. Il personale dell'Affidatario dovrà accedere alle strutture solo in orario di lavoro e per l'erogazione dei servizi all'utenza e dovrà garantire che non accedano alle strutture persone estranee e non aventi titolo, a eccezione degli incaricati del servizio di pulizia, della manutenzione e controllo del Politecnico di Torino.
2. Sono a totale carico dell'Affidatario le attrezzature, le strumentazioni e i materiali di vario genere necessari alla gestione e al coordinamento aziendale del personale come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: cellulari, mezzi di trasporto, sistemi di rilevazione delle presenze del personale in servizio, cartellini di riconoscimento, etc.
3. Il personale dell'Affidatario è tenuto a:
 - mantenere in stato ottimale di funzionamento e di ordine gli spazi, le macchine e le attrezzature affidategli per l'espletamento del servizio;
 - utilizzare i locali, le macchine, le attrezzature, le linee telefoniche e di trasmissione dati esclusivamente per le attività oggetto del presente capitolato e secondo le modalità concordate con i Direttori dell'Esecuzione del Contratto.
 - non abbandonare materiali personali nei locali di svolgimento del servizio;
 - impedire l'accesso ai locali a persone non autorizzate.
4. L'Affidatario garantisce che tutte le risorse impiegate per l'erogazione dei servizi - sia in fase di presa in carico, sia durante la fornitura stessa in caso di integrazioni e/o sostituzioni - posseggano i requisiti dichiarati in sede di offerta (minimi e premiali); altresì si impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto dell'affidamento provvedendo alle opportune sostituzioni o integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo.
5. Nel caso di sostituzione delle figure professionali impiegate nell'esecuzione dei servizi, l'Affidatario è tenuto al rispetto di quanto previsto all'art. 31 del Capitolato Tecnico.
6. L'attività dell'Affidatario non dovrà causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro del Politecnico al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse del Politecnico.
7. Entro 5 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione di avvio dei singoli contratti attuativi, l'Affidatario dovrà far pervenire al Politecnico di Torino, a firma del legale rappresentante, l'elenco dei dipendenti che accederanno ai locali delle sedi.
8. L'Affidatario deve adottare tutti gli accorgimenti idonei a garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando tutte le norme e prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso di esecuzione dei servizi.



Articolo 13

Modalità di gestione dei contratti attuativi

1. Durante l'esecuzione dei singoli contratti attuativi verrà effettuato il monitoraggio quantitativo e qualitativo dei servizi forniti secondo le modalità previste all'art. 35 del Capitolato, cui si rinvia.
2. Il mancato rispetto dei livelli di servizio descritti comporterà l'applicazione delle penali secondo le modalità specificate al successivo art. 17.

Articolo 14

Oneri per l'Affidatario nell'osservanza del contratto collettivo

1. Nell'esecuzione del contratto, l'Affidatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi alle categorie inerenti l'appalto e negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi stessi, e un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello previsto nei citati contratti collettivi nazionali, qualunque sia il rapporto giuridico/contrattuale intercorrente tra Affidatario e lavoratore/prestatore.
2. Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Affidatario è tenuto all'adeguamento delle condizioni retributive in base alle nuove determinazioni relative al costo del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Su richiesta del Politecnico di Torino, l'Affidatario deve esibire tutta la documentazione comprovante il regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei lavoratori impiegati nelle attività richieste. In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, il Politecnico di Torino, previa comunicazione all'Affidatario delle inadempienze rilevate, denuncerà al competente Ispettorato del lavoro le violazioni riscontrate.
3. Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra il Politecnico di Torino e gli operatori addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze dell'Affidatario e le loro prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità e a totale rischio di quest'ultimo. L'Affidatario è tenuto ad osservare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. La violazione di quanto previsto ai commi precedenti costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 15

Coordinatore dell'Affidatario

1. Il Coordinatore - responsabile del servizio - che, nell'ambito dell'affidamento in oggetto competerà il ruolo di interlocutore con il Politecnico di Torino per ogni questione inerente l'esecuzione dello stesso, è il Sig. _____.
2. Il Coordinatore rappresenta ad ogni effetto il Contraente in tutte le attività attinenti all'esecuzione contrattuale, ivi compresi la supervisione e il coordinamento delle attività amministrative, la pianificazione e la gestione delle prestazioni contrattuali, la soluzione delle criticità, la risoluzione dei disservizi e la gestione dei reclami da parte del Committente, il



monitoraggio dell'andamento dei livelli di servizio per tutto il periodo di efficacia contrattuale, l'implementazione di tutte le azioni necessarie a garantire l'esatta esecuzione delle prestazioni.

3. Il Politecnico si rivolgerà direttamente al Coordinatore per ogni informazione o problema che dovesse sorgere durante l'esecuzione del servizio. Tutte le comunicazioni formali trasmesse all'attenzione del Referente si intenderanno validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge. Quanto dichiarato e sottoscritto dal Coordinatore sarà considerato dal Politecnico come dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Affidatario.

4. Fermo restando quanto previsto all'art. 26 del Capitolato, il Coordinatore ha l'obbligo di reperibilità mediante telefono cellulare al numero _____ (dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 17:00) e deve regolarmente aggiornare il Responsabile del Progetto e il Direttore dell'Esecuzione sullo svolgimento del servizio.

Articolo 16

Disposizione in materia di sicurezza

1. L'Affidatario è tenuto al rispetto del D.lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Personale dell'Affidatario è tenuto a rispettare e far rispettare tutte le disposizioni di legge vigenti, i regolamenti e le disposizioni interne del Politecnico in materia di sicurezza, prevenzione e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro.

2. L'Affidatario deve adeguarsi e rispettare il piano di evacuazione ed emergenza predisposto dalla Stazione Appaltante. Nel caso in cui il Piano predisposto dalla Stazione Appaltante non risultasse adeguato alle necessità specifiche dell'Impresa, questa deve proporre le necessarie integrazioni al fine di garantire la sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti. In ogni caso le Parti, per il tramite dei rispettivi servizi di prevenzione e protezione, attueranno azioni di coordinamento per la risoluzione di eventuali problematiche di sicurezza connesse con le prestazioni oggetto di affidamento.

3. L'Affidatario è tenuto a mettere in atto tutte le misure per eliminare o ridurre i rischi interferenti da attività sovrapposte da soggetti diversi secondo le prescrizioni riportate nel "Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenti" (in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e successivo D.lgs. 106 del 3 agosto 2009 art. 16, comma 2) e relative sezioni.

4. Qualora le situazioni iniziali dovessero subire delle variazioni, ciascuna delle parti dovrà provvedere a promuovere un aggiornamento del DUVRI.

5. Durante lo svolgimento dei servizi il personale dovrà portare ben visibile una tessera di riconoscimento, corredata da fotografia, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lett. u), del D.lgs. n. 81/2008.

Articolo 17

Controlli, Inadempienze e penali



1. L'affidatario riconosce al Committente il diritto di procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione dei servizi e l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte.
2. A fronte di eventuali inadempienze rilevate nell'esecuzione dei servizi, il Committente provvede a notificare all'Affidatario l'accertamento delle stesse e ad applicare, previa formale contestazione dell'inadempienza rilevata, le penalità previste nella tabella sottostante.

Causale	COD	Penalità	Servizi a cui si applica
Ritardo nell'avvio del servizio	P1	€ 150 per ciascun giorno di ritardo e per ciascun servizio attivato in ritardo	tutti
Ritardo nella sostituzione di una risorsa su richiesta motivata del Committente; ritardo nella comunicazione o mancata comunicazione di sostituzione di una risorsa su richiesta dell'Affidatario	P2	€ 150 per ciascun giorno di ritardo (nella sostituzione, o nella comunicazione di sostituzione su richiesta dell'Affidatario) e per ciascuna risorsa (rif. Art. 31 del capitolato)	SSOA, SSAMMIS
Mancata disponibilità del mezzo di trasporto	P3	€ 50 per ciascun giorno lavorativo di indisponibilità del mezzo (rif. art. 27 e 28 del capitolato)	SSAMMIS
Mancato svolgimento del servizio entro gli SLA	P4	€ 200 per ogni punto percentuale al di sotto dello SLA minimo mensile previsto € 100 per ogni giorno di ritardo, per i ticket che, senza motivazioni concordate, superino del 100% lo SLA previsto (rif. Art. 34 del capitolato)	SSOA, SSAMMIS
Mancata corsa pianificata del moving SSAMMIS	P5	€ 150 per ciascuna corsa non effettuata come da programmazione (rif. art. 27. e 28 del capitolato)	SSAMMIS
Mancata azione di coordinamento	P6	€ 150 per ogni azione di coordinamento non effettuata (rif. Art. 26 del capitolato)	SC



Ritardo nella realizzazione delle iniziative di formazione/aggiornamento, proposte in fase di presentazione dell'offerta e approvata dalla Stazione Appaltante in seguito all'Affidamento	P7	€ 50 per ogni giorno di ritardo, rispetto alla scadenza dell'anno solare definita nel Parametro 3 dei criteri di aggiudicazione (rif Art. 36 del capitolato), per ogni iniziativa proposta riferita alla singola risorsa.	SSOA, SSAMMIS, SC
Grave inadempienza	P8	€ 150 per ciascuna inadempienza non prevista nelle precedenti causali	tutti

3. Resta salva la facoltà del Politecnico di prevedere in occasione dei singoli contratti attuativi eventi che possono dar luogo all'applicazione di penali rapportati alla specificità del servizio.

4. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Politecnico ad ottenere la prestazione e di richiedere il risarcimento del maggior danno.

5. In caso di reiterate irregolarità o di gravi ritardi nell'esecuzione dei singoli contratti attuativi o qualora l'ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10% del valore complessivo minimo dell'accordo quadro del lotto di riferimento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere l'accordo quadro ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con riserva di risarcimento del danno ulteriore.

Articolo 18

Continuità, sospensioni ed interruzioni dei servizi

1. L'Affidatario è tenuto a garantire la continuità dei servizi affidati, secondo quanto previsto all'art. 21 del Capitolato, cui si rinvia. In caso di sciopero dei dipendenti dell'Impresa Affidataria, devono comunque essere garantite le prestazioni minime per il regolare svolgimento delle attività della Stazione Appaltante. A tal fine, potranno essere concordate tra l'Affidatario e il Politecnico di Torino, in via straordinaria, particolari situazioni organizzative in relazione a ciascun tipo di servizio.

2. L'Affidatario non può sospendere i servizi in virtù di decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.

3. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce inadempimento contrattuale, con conseguente diritto dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto per colpa e all'incameramento della cauzione prestata, fatta salva comunque la facoltà di procedere nei confronti dell'Affidatario al risarcimento dei danni subiti per effetto della risoluzione.

4. In tal caso, l'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere nei confronti dell'Affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti sia dalla sospensione delle prestazioni che dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti da un nuovo ed eventuale rapporto contrattuale con altri operatori economici.



5. Nel caso di sospensione del servizio, determinata da causa improvvisa di forza maggiore, come definita all'art. 20 del Capitolato, in nessun modo imputabile a responsabilità, diretta o indiretta, dell'Affidatario, qualora detta sospensione sia comunicata e giustificata tempestivamente per iscritto al RUP, dando prova dell'impossibilità dell'esecuzione del servizio, non si procederà alla risoluzione contrattuale o all'applicazione di penali. In ogni caso la Stazione Appaltante non sarà tenuta a pagare quanto corrisponde al valore del mancato servizio.

Articolo 19

Subappalto

1. In relazione all'affidamento di cui al presente contratto, il subappalto è ammesso, previa autorizzazione del Politecnico, in conformità a quanto previsto al par. 9 del Disciplinare di gara, cui si rimanda.

Oppure

1. Non avendo l'Affidatario indicato nell'istanza di partecipazione la volontà di subappaltare, né precisato le parti delle prestazioni oggetto del subappalto, in conformità a quanto disposto dall'art. 119, del Codice, non è ammesso il ricorso al subappalto.

Articolo 20

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Con la stipula del presente contratto normativo ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo contratto attuativo, l'Affidatario ha costituito in favore del Politecnico di Torino la cauzione definitiva - ai sensi dell'art. 117 del Codice - mediante polizza fideiussoria n° _____, emessa dalla società _____ conservata agli atti dell'Amministrazione, di importo pari a € _____, ridotta ai sensi degli art. 106, comma 8, del Codice.

2. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

3. La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del Codice.

4. Nel caso di risoluzione del presente Atto per causa imputabile all'Affidatario, il Politecnico di Torino provvederà all'incameramento della garanzia definitiva.

5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Affidatario dovrà provvedere al reintegro fino a concorrenza del suo ammontare entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte del Politecnico di Torino.

Articolo 21

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa



1. L'Affidatario dichiara e garantisce che è in grado di fornire i servizi in titolo e che gli stessi saranno effettuati a regola d'arte, conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti applicabili al momento in cui verranno resi.
2. L'Affidatario è tenuto ad usare la massima diligenza nell'erogazione dei servizi, in considerazione dell'importanza che questi rivestono per il Politecnico di Torino. Nell'effettuazione dei servizi, l'Affidatario deve ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale, ai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ateneo o comunque da quest'ultimo detenuti o posseduti a diverso titolo.
3. L'Affidatario deve altresì ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale a persone presenti, a vario titolo (corpo docente, personale amministrativo, studenti, ospiti, ecc.), negli ambienti dell'Ateneo.
4. A tal fine, a copertura dei rischi di cui ai precedenti commi, l'Affidatario ha presentato copia delle polizze assicurative RCT/O e RC Professionale, conformi a quanto previsto dall'art. 9 del Capitolato, per un massimale minimo di € 2.500.000 per sinistro / anno con limite aggregato annuo non inferiore ad € 5.000.000 per la polizza RCT/O e un massimale minimo di € 2.000.000 per sinistro / anno per la polizza RC Professionale.
5. Il Politecnico di Torino non potrà in alcun modo essere considerato depositario delle attrezzature e dei materiali in genere di proprietà dell'Affidatario che si trovino nei locali dell'Ateneo, per cui solo all'Affidatario spetterà la loro custodia e conservazione, restando così l'Ateneo sollevato da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi o altre cause.
6. Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della citata polizza assicurativa è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva prestata, a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 22

Diffida ad adempiere e Risoluzione di Diritto del Contratto

1. Il presente contratto è risolto nei casi previsti dall'art. 122 del Codice, cui si rinvia.
2. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, quando accerta un grave inadempimento avvia, in contraddittorio con l'Affidatario, il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 al Codice, cui si rinvia.
3. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal precedente periodo, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell'Esecuzione gli assegna un termine non inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine - e redatto il processo verbale in contraddittorio - qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'Affidatario, fermo restando il pagamento delle penali.
4. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.



5. La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte dell'Affidatario dei maggiori danni subiti dal Politecnico.
6. Il Politecnico comunicherà all'Autorità Nazionale Anticorruzione le violazioni contrattuali riscontrate in fase di esecuzione del contratto da parte dell'Affidatario, di cui sia prevista la segnalazione dalla Determinazione AVCP n. 1/2008.

Articolo 23

Clausola risolutiva espressa

1. L'accordo quadro e i singoli contratti attuativi sono risolti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con riserva di risarcimento dei danni, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - b) situazione di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore;
 - c) manifesta incapacità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, violazione delle prescrizioni minime previste nel capitolato e nell'offerta presentata in fase di gara;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
 - e) subappalto non autorizzato della prestazione;
 - f) cessione totale o parziale del contratto;
 - g) quando l'ammontare delle penali applicate nei confronti dell'Affidatario superi il 10% dell'importo contrattuale;
 - h) mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine indicato dal Politecnico;
 - i) ingiustificata interruzione o sospensione delle prestazioni contrattuali per decisione unilaterale dell'Appaltatore;
 - j) DURC irregolare per due volte consecutive durante il periodo dell'esecuzione contrattuale;
 - k) violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
 - l) qualora l'Appaltatore risulti destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - m) qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa;
 - n) in tutti i casi in cui, in violazione di quanto prescritto dall'art. 3 della legge 136/2010 e dall'art. 7, comma 1, lett. a del D. L. 187/2010, le transazioni finanziarie relative al contratto siano state effettuate senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;



- o) in caso di gravi ed accertate violazioni del Codice di Comportamento del Politecnico di Torino;
 - p) in caso di mancata tempestiva stipulazione del contratto e in caso di tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico;
 - q) in tutti gli altri casi previsti dalla disciplina di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.
2. Resta salva ed impregiudicata la possibilità per il Politecnico di Torino di procedere alla risoluzione del contratto, anche al di fuori delle ipotesi qui previste, in caso di gravi ed oggettive inadempienze da parte dell'Affidatario, oltre che nei casi espressamente previsti dal precedente art. 22.
3. In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi del precedente art. 22 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 – ter, del D.lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 124 del Codice.
4. Ove si proceda alla risoluzione del contratto per fatto imputabile all'Affidatario, sarà riconosciuto a quest'ultimo unicamente l'ammontare relativo alla parte della fornitura eseguita in modo completo ed accettata dall'Amministrazione, decurtato delle penali applicabili e degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, determinati anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico la fornitura ove non sia stato possibile procedere all'affidamento ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del Codice.
5. L'Impresa dovrà in ogni caso risarcire il Politecnico di Torino per qualsiasi danno diretto o indiretto che possa comunque derivare dal suo inadempimento.

Articolo 24

Recesso dal contratto per sopravvenienza di Convenzioni Consip e/o SCR Piemonte

1. Il Politecnico, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del DL n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.

Articolo 25

Esecuzione in danno



1. Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso - eccettuati i casi di forza maggiore - di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Affidatario, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Politecnico, dandone opportuna comunicazione, potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Affidatario, oltre ad applicare le previste penali.

Articolo 26

Recesso del Politecnico di Torino

1. Il Politecnico può recedere dal contratto in qualunque tempo secondo quanto previsto all'art. 123 del Codice cui si rinvia.
2. In caso di sopravvenienze normative che abbiano incidenza sulla prestazione del servizio, il Politecnico potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Affidatario mediante PEC.
3. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, il Contraente ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 Codice civile.

Articolo 27

Disdetta del contratto da parte dell'Affidatario

1. Qualora l'Affidatario intenda disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione dell'affidamento ad altro Affidatario a titolo di risarcimento danni.
2. In questo caso nulla è dovuto all'Affidatario per gli eventuali investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

Articolo 28

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

Articolo 29

Clausola sociale

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'Aggiudicatario e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel presente atto, l'Impresa _____, prima dell'avvio del servizio, ha provveduto ad assorbire nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del gestore uscente e a garantire l'applicazione dei CCNL di settore indicato in offerta, ovvero



il CCNL _____. Le condizioni contrattuali applicate dall'Aggiudicatario non risultano peggiorative rispetto ai contratti in essere con il gestore uscente.

2. L'Aggiudicatario ha comunicato alla Stazione Appaltante l'elenco del personale impiegato nella gestione del servizio, con indicazione del livello di inquadramento, mansione e monte ore settimanale di ciascun addetto, a conferma di quanto dichiarato in sede di offerta.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario è tenuto ad esibire, su richiesta della Stazione Appaltante, tutta la documentazione comprovante il regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei propri dipendenti impiegati nelle attività oggetto di affidamento e, alla scadenza del contratto, a fornire l'elenco del personale dipendente (con esclusione del personale assunto negli ultimi tre mesi di durata contrattuale) effettivamente impiegato nei servizi di cui trattasi, completo di monte ore settimanale per addetto, qualifica, mansione, livello di inquadramento, contratto collettivo applicato, scatti di anzianità.

Articolo 30

Corrispettivi contrattuali

1. I prezzi relativi a ciascun servizio sono quelli risultanti dall'esito della gara e riportati nell'offerta economica. Nei prezzi espressi dall'Affidatario e nei corrispettivi corrisposti allo stesso, s'intendono interamente compensati tutti gli oneri previsti come specificato al precedente art. 10. Ai sensi dell'art. 60 del Codice, è ammessa la revisione prezzi, nei limiti delle vigenti disposizioni in materia.

Articolo 31

Fatturazione e liquidazione dei pagamenti

Nei prezzi espressi dall'Affidatario e nei corrispettivi corrisposti allo stesso s'intendono interamente compensati tutti gli oneri previsti per la mano d'opera occorrente, tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi, le imposte di ogni genere nessuna esclusa, le spese generali, l'utile dell'impresa e quant'altro possa occorrere per eseguire le prestazioni in maniera compiuta e a perfetta regola d'arte. Pertanto, nessun compenso potrà essere richiesto dall'Affidatario per prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dei servizi appaltati, anche se non esplicitamente specificati nel capitolato tecnico, cui si rinvia.

I pagamenti verranno effettuati con cadenza mensile posticipata sulla base delle fatture relative alle ore di servizio effettivamente svolte nel mese.

Il corrispettivo dovuto per i servizi sarà erogato a seguito di fatturazione mensile posticipata che dovrà seguire il seguente iter:

- entro i 10 gg. lavorativi successivi alla fine di ogni mese, l'Impresa Affidataria dovrà trasmettere al Direttore dell'Esecuzione del contratto un report analitico delle ore di servizio effettivamente prestate nel mese antecedente e un report mensile, riportante il dettaglio dei ticket gestiti nel mese, come dettagliato all'art. 35 del Capitolato;
- entro i 10 gg. lavorativi successivi alla ricezione del predetto Report, il Responsabile Unico del Progetto provvederà ad emettere il certificato di pagamento riferito alla mensilità,



applicando all'importo netto delle prestazioni rilevato dal report e verificato dal Direttore dell'Esecuzione, la ritenuta dello 0,5% prevista dall'art. 11, comma 6 del D.lgs. 36/2023;

- le ritenute dello 0,5% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva;
- l'Affidatario provvederà ad emettere la fattura sulla base del certificato di conformità di cui al punto precedente.

Ciascuna fattura emessa dal Contraente deve contenere almeno i seguenti elementi essenziali: a) il codice identificativo gara (CIG) riferito alla procedura in oggetto; b) il Codice Unico di Progetto CUP (se previsto); c) l'indicazione chiara del mese di riferimento, e l'importo complessivo mensile.

Il Codice Identificativo Univoco dell'Ufficio attribuito all'Amministrazione Centrale del Politecnico di Torino, indispensabile per la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio, è il seguente: **LDUOKT**.

Con riferimento al regime IVA, si precisa che il Politecnico di Torino rientra nel campo di applicazione del decreto Ministro dell'Economia 23 gennaio 2015 e ss.mm.ii.: le fatture devono pertanto essere emesse in regime di scissione dei pagamenti (cd. Split Payment) e recare la relativa annotazione.

Il pagamento delle fatture o note di credito, a valle delle approvazioni interne previste dal Politecnico, è effettuato mediante bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento, fatte salve le tempistiche necessarie per le verifiche di regolarità contributiva e fiscale previste dalle norme vigenti.

In caso di riscontrata inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applica l'art. 11, comma 6 del D.lgs. 36/2023.

Articolo 32

Certificato di conformità

Il contratto è soggetto a verifica di conformità per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Ai sensi dell'art. 116 e dell'allegato II.14, del Codice, la verifica è condotta dal RUP congiuntamente al DEC.

A seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità, il RUP rilascia il certificato di pagamento; il pagamento è effettuato secondo le tempistiche e modalità previste nel contratto, previa emissione della fattura da parte dell'Affidatario.

La fatturazione nei confronti del Politecnico di Torino dovrà essere effettuata esclusivamente in formato elettronico, come dettagliato nel contratto, cui si rinvia.

Articolo 33



Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Affidatario è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge e ss.mm.ii. In particolare, egli è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica oggetto del presente affidamento, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. L'Affidatario è altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Articolo 34

Obblighi di riservatezza

1. L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non comunicarli a terzi non autorizzati e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Politecnico ha la facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, il presente Atto ed i singoli Contratti attuativi, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Articolo 35

Treatmento dei dati personali

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR").
2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse allo stesso.
3. Il Politecnico di Torino è Titolare del trattamento dei dati personali secondo le norme vigenti e per le finalità connesse all'appalto.
4. L'Affidatario sarà nominato Responsabile del trattamento, per tutte le attività svolte per conto dell'Ateneo che comportino trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR, pertanto è tenuto a:
 - a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento;
 - b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - c) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 del GDPR in tema di sicurezza del trattamento;



- d) rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del GDPR per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
- e) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- f) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- g) su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- h) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi dell'art. 28 del GDPR e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- i) tenere un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del titolare;
- j) informare, tempestivamente, il Titolare (inviando una comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo ciso@pec.polito.it) di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ed a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare in relazione all'adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni all'Autorità ai sensi dell'art. 33 del GDPR o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 del GDPR.

La comunicazione al Titolare conterrà almeno le seguenti informazioni:

- 1. la natura della violazione dei dati personali;
 - 2. la categoria degli interessati;
 - 3. contatto presso cui ottenere più informazioni;
 - 4. interventi attuati o che si prevede di attuare.
- k) rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i e dalla normativa che verrà emanata in attuazione al GDPR.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto stipulato, fermo restando il risarcimento da parte dell'Affidatario, di tutti i danni derivanti.

6. I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- per l'Ateneo, il Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it, per informazioni e chiarimenti:



privacy@polito.it. Il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: *dpo@polito.it*;

- per l'Affidatario il Responsabile del trattamento dei dati è _____ con sede in _____, nella persona di _____. I dati di contatto del Responsabile sono PEC: _____; _____ per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il numero _____.

Articolo 36

Foro competente

1. Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto che non dovessero risolversi in via bonaria è competente esclusivamente il Foro di Torino, salva la giurisdizione del Giudice Amministrativo.
2. Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un'equa e ragionevole composizione dell'eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.

Articolo 37

Clausola finale

1. Il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.

Articolo 38

Sede e reperibilità

1. Per tutta la durata dell'Accordo Quadro l'Affidatario è tenuto a mantenere informato il Committente circa il luogo in cui è la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa cui afferiscono le prestazioni oggetto dell'Accordo, comunicando e aggiornando tempestivamente gli indirizzi e i numeri utili.

Articolo 39

Spese e oneri fiscali

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 10, del Codice, con la tabella di cui all'Allegato I.4, cui si rinvia, è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.
2. L'imposta di bollo per il presente contratto è fissata indicativamente in € 120,00 ed è versata con le modalità telematiche definite dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate N. 22/E del 28 luglio 2023, cui si rinvia.

Articolo 40



**Politecnico
di Torino**

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Atto si rimanda al Capitolato e relativi allegati, alle norme del codice civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

Articolo 41

Documento allegato

1. È materialmente allegata al presente Atto l'Offerta Economica dell'Affidatario (**All. A**).
2. Costituiscono parte essenziale e sostanziale del presente Atto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:
 - Capitolato Tecnico e relativi allegati
 - Offerta tecnica dell'Affidatario

Per il Politecnico di Torino

Il Direttore Generale
Dott. Vincenzo Tedesco

Per l'Affidatario

SCHENMA